



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Provvedimenti.

L'anno duemiladiciassette, addì **ventotto** del mese di settembre alle ore **20.30** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	Pii Piero	X		8	Lambresa Angela Maria	X	
2	Pacella Giulio	X		9	Tegas Salvatore	X	
3	Barbagallo Alfio	X		10	Carli Teri		X
4	Mansueto Guido		X	11	Galoppi Luca	X	
5	Mariani Daniela	X		12	Cavicchioli Claudio	X	
6	Pacchierotti Saverio	X		13	Tognetti Tamara	X	
7	Milordini Pietro		X			10	3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Capalbo Angelo

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Capalbo Angelo

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare - Provvedimenti*" all'Assessore ed illustra il documento;

Seguono rispettivamente gli interventi dei consiglieri Tamara Tognetti, capogruppo di Rifondazione Comunista, e di Claudio Cavicchioli del Centro Sinistra per Casole, i quali annunciano dichiarazione di voto di astensione;

Il consigliere Teri Carli, abbandona momentaneamente l'aula ed il numero dei consiglieri presenti passa da 11 a 10.

Successivamente, il Sindaco Presidente, constatato che non ci sono ulteriori interventi in merito, invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione del presente punto all'ordine del giorno.

La versione integrale della seduta consiliare risulta agli atti di questo Ente su apposito supporto digitale.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T,U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 30 settembre 2017 l'Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

ATTESO che si tratta di una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

RICORDATO che secondo il predetto comma 612, il Sindaco ha definito ed approvato, con decreto n. 3 del 31.3.2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

RICORDATO che in data 31/03/2016, il Sindaco ha predisposto la relazione sui risultati conseguiti che è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente;

OSSERVATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali

disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

CONSTATATO che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore

rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del dlgs. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/ mantenimento della partecipazione senza interventi);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" (relazione tecnica + schede corte dei conti) alla presente deliberazione, predisposto seguendo le sopra indicate linee di indirizzo emesse dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoromef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

ATTESO che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoromef.gov.it>), sezione revisione straordinaria, viene utilizzato, per ogni società partecipata, il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

RILEVATO che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispone il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni, da coordinarsi con le motivazioni indicate nell'allegato "A":

- a) **Apea S.r.l.** (*settore di attività: consulenza tecnica agli enti pubblici con finalità di interesse pubblico sociale in materia di ambiente, energia, riserve naturali e aree protette-capitale sociale posseduto dal comune 0,13%*). Si intende procedere all'alienazione della partecipazione, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità della finanziaria, in quanto la società non soddisfa il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Casole d'Elsa;
- b) **Cosvig S.r.l.** (*settore di attività: promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alla ricerca, promozione, produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti-capitale sociale posseduto dal comune 0,24%*). Si intende procedere all'alienazione della partecipazione, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità della finanziaria, in quanto la società non soddisfa il perseguimento delle finalità istituzionali. In particolare l'attività di sfruttamento delle risorse geotermiche, come già riferito nel piano di razionalizzazione del 31.3.2015, non risulta classificabile tra le attività ritenute strategiche e quindi di interesse generale per il Comune di Casole d'Elsa;
- c) **Publiservizi** (*settore di attività: gestione del servizio idrico integrato – capitale sociale posseduto dal comune: 0,15*). Si intende procedere all'alienazione della partecipazione, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità della finanziaria in quanto la società non soddisfa il perseguimento delle finalità istituzionali. In particolare, come già riferito nel piano di razionalizzazione del 31.3.2015, l'attività svolta dalla società in questione non corrisponde più ad un interesse diretto dell'Ente, dal momento che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Casole d'Elsa risulta affidata alla Società Acquedotto del Fiora S.p.a.;
- d) **Microcredito di solidarietà spa** (*settore di attività: erogazioni finanziamenti nel settore sociale – capitale posseduto dal comune: 1,51*). La società non rispetta il requisito del personale e del fatturato (art. 20, comma 2 lettere b e d) in quanto è priva di dipendenti (art. 20, co, 2, lett. b) del dlgs n. 175/2016) e non ha raggiunto il fatturato medio nella misura superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co, 2, lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies del dlgs n. 175/2016. Si intende procedere all'alienazione della partecipazione a meno che non siano possibili operazioni di fusione/incorporazione da parte di altri soggetti a partecipazione pubblica che perseguono finalità analoghe ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 30 luglio 2016, successivamente integrata con la deliberazione n. 88 del 3 novembre 2016, esecutiva, con la quale si è preso atto della scissione parziale proporzionale mediante trasferimento di parte del patrimonio (e precisamente del patrimonio allocato al compendio che si occupa dei servizi in materia di "Sviluppo Economico" e "Sociale") della società partecipata "APEA s.r.l." ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione denominata "TERRE DI SIENA LAB S.r.l.", come risultante da atto di scissione del 26/01/2016, rep. 67289, raccolta 27.560;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

EVIDENZIATO che l'alienazione avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione. Essa è adottata con atto deliberativo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali, eventualmente compiuti sino alla data di entrata in vigore del dlgs. 175/2016. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

RITENUTO, pertanto, congruo procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute:

- a) **Apea Srl;**
- b) **Cosvig S.r.l.;**
- c) **Publiservizi;**
- d) **Microcredito di solidarietà spa;**

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

RAVVISATA infine la necessità di disporre l'aggregazione di società aventi le attività consentite di cui all'art. 4 del dlgs. n. 175/2016 per la seguente società:

- a) Società Terre di Siena LAb srl con ipotesi di fusione con la società Val d'Orcia srl. come allegato al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per attuare le aggregazioni delle predette società in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

VISTO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 3 del 31.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del sopra menzionato D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Tutto quanto precede, premesso e ritenuto,

VISTO l'esito della votazione, resa nelle forme di legge come segue:

Presenti: 10

Assenti: 3

Votanti: 10

Favorevoli: 7

Contrari: -

Astenuti: 3 (Centro Sinistra per Casole – Rifondazione Comunista)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Casole d'Elsa, alla data del 23 settembre 2016, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto, accertate come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale redatto seguendo il modello standard di cui alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.19/SEZAUT/2017/INPR "*Linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 , d.lgs n.175/2016*";

- 1) **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

- 2) **di confermare** la presa d'atto della scissione parziale proporzionale mediante trasferimento di parte del patrimonio (e precisamente del patrimonio allocato al compendio che si occupa dei servizi in materia di "Sviluppo Economico" e "Sociale") della società partecipata "APEA s.r.l." ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione denominata "TERRE DI SIENA LAB S.r.l.", come risultante da atto di scissione del 26/01/2016, rep. 67289, raccolta 27.560;

- 3) **di disporre** l'alienazione delle partecipazioni detenute:
 - a) **Apea S.r.l.** (*settore di attività: consulenza tecnica agli enti pubblici con finalità di interesse pubblico sociale in materia di ambiente, energia, riserve naturali e aree protette-capitale sociale posseduto dal comune 0,334%*). Si intende procedere all'alienazione della partecipazione, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità della finanziaria, in quanto la società non soddisfa il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Casole d'Elsa;
 - b) **Cosvig S.r.l.** (*settore di attività: promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alla ricerca, promozione, produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti-capitale sociale posseduto dal comune 0,24%*). Si intende procedere all'alienazione della partecipazione, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità della finanziaria, in quanto la società non soddisfa il perseguimento delle finalità istituzionali. In particolare l'attività di sfruttamento delle risorse geotermiche, come già riferito nel piano di razionalizzazione del 31.3.2015, non risulta classificabile tra le attività ritenute strategiche

e quindi di interesse generale per il Comune di Casole d'Elsa;

c) **Publiserizi** (*settore di attività: gestione del servizio idrico integrato – capitale sociale posseduto dal comune: 0,15*). Si intende procedere all'alienazione della partecipazione, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità della finanziaria in quanto la società non soddisfa il perseguimento delle finalità istituzionali. In particolare, come già riferito nel piano di razionalizzazione del 31.3.2015, l'attività svolta dalla società in questione non corrisponde più ad un interesse diretto dell'Ente, dal momento che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Casole d'Elsa risulta affidata alla Società Acquedotto del Fiora S.p.a.;

d) **Microcredito di solidarietà spa** (*settore di attività: erogazioni finanziamenti nel settore sociale – capitale posseduto dal comune: 1,51*). La società non rispetta il requisito del personale e del fatturato (art. 20, comma 2 lettere b e d) in quanto è priva di dipendenti (art. 20, co, 2, lett. b) del dlgs n. 175/2016) e non ha raggiunto il fatturato medio nella misura superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co, 2, lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies del dlgs n. 175/2016. Si intende procedere all'alienazione della partecipazione a meno che non siano possibili operazioni di fusione/incorporazione da parte di altri soggetti a partecipazione pubblica che perseguono finalità analoghe ;

- 4) **di disporre**, come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale l'aggregazione di società aventi le attività consentite di cui all'art. 4 del dlgs. 175/2016 per la seguente società:
 - a) Società Terre di Siena LAb srl con ipotesi di fusione con la società Val d'Orcia srl. da realizzarsi secondo il piano di sviluppo 2018-2020, come allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- 5) **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;
- 6) **di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatto salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 7) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;
- 8) **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, il Consiglio comunale, valutate la necessità e l'urgenza di dare esecuzione al presente deliberato,

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed espressa votazione, resa come segue, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ult. co. dell'art. 134 del T.U.E.L.:

Presenti: 10

Assenti: 3

Votanti: 10

Favorevoli: 7

Contrari: -

Astenuti: 3 (Centro Sinistra per Casole – Rifondazione Comunista)

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico valido, che ne garantisce l'identificabilità degli autori, l'integrità e l'immodificabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Provvedimenti.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tiziana Rocchigiani

Li, 28/09/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tiziana Rocchigiani

Li, 28/09/2017

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Capalbo Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,